




ATTI UFFICIALI



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 del 30.10.2003

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 del 27.06.2005

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 94 del 29.11.2005

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 del 22.11.2006

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 03.04.2009

TITOLO I
NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a. la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c. la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d. il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e. la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e periferiche e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f. l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 2 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Criteri Regionali”** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende

giuridico amministrative del settore; per “**autorizzazione di tipo a)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “**autorizzazione di tipo b)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area in forma itinerante.

Articolo 3 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in deroga alle presenti norme andranno effettuati con appositi provvedimenti dell’organo competente in armonia con il regolamento.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 4 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell’articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali
2. La Città di Chieri, così come identificato dall’articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come comune polo appartenente alla rete primaria.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione, determina che il commercio su area pubblica sia

presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono definite nei successivi articoli.

Articolo 5– Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si individuano le seguenti tipologie di aree mercatali e forme alternative di commercio su area pubblica:
 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con cadenza settimanale (mercati del martedì, venerdì e sabato);
 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile (mercati svolti in occasione di deroghe festive o di altri eventi - fiera di San Martino);
 - Aree per l'esercizio della sosta prolungata;
 - Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.
 - Per l'esatta definizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale si rimanda alle allegate planimetrie (**Allegati 1, 2 e 3**).
 - Le aree destinate alla fiera di San Martino, all'esercizio della sosta prolungata saranno definite con provvedimento di Giunta nell'ambito del territorio comunale.
 - Aree individuate in occasione di manifestazioni e/o eventi cittadini (D.C.R. 626-3799 art. 3 c. 3 lett. c)
2. L'attività di vendita potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore mediante ordinanza sindacale. Qualora in coincidenza con i mercati ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere preventivamente concertati tra il Comune ed i rappresentanti degli operatori mercatali.

Articolo 6 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione comunale¹ di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

¹ Regionale, per i titolari di autorizzazione non ancora convertita

- strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
 - centro storico, aree interne o esterne (nel raggio di 100 mt) al perimetro delle aree mercatali nei giorni di mercato, fronte Chiese e cimiteri, per una distanza minima dai luoghi di culto e cimiteri di 50 metri, davanti alla caserma dei carabinieri, sotto i portici e nei parcheggi adiacenti a supermercati o di altri esercizi commerciali.
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.
 4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia, nonché al rispetto delle altre prescrizioni disposte con ordinanza sindacale
 5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
 6. L'esercizio del commercio itinerante consente di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori ad un'ora nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno 500 mt.

Articolo 7 – Vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende previa presentazione denuncia di inizio attività, sostitutiva dell'autorizzazione di cui al D.L. 228/2001.
2. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare annualmente entro il 15 febbraio, su moduli predisposti dall'amministrazione Comunale, i seguenti dati:
 - a) i dati identificativi dell'azienda;
 - b) la partita I.V.A.;
 - c) la descrizione dei fondi e prodotti provenienti dall'azienda a disposizione;
 - d) i prodotti lavorati e/o trasformati utilizzando le attrezzature del processo di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;

Gli imprenditori agricoli sono altresì tenuti a comunicare le variazioni significative delle coltivazioni, entro 15 giorni dal verificarsi di avvenimenti imprevedibili che hanno compromesso la coltivazione. La tardiva presentazione della suddetta comunicazione comporterà la mancata assegnazione della presenza.
3. In relazione alla provenienza dei prodotti posti in vendita, le aziende agricole dovranno esporre sul proprio banco di vendita un cartello ben visibile, con le seguenti diciture: il nome

dell'Azienda Agricola, il comune di residenza, i prodotti di produzione propria, prezzo Euro al kg/hg.

Ogni singola merceologia non proveniente dalla propria azienda agricola, dovrà essere etichettata come segue: prodotto, provenienza (Stato, Regione, Provincia), varietà, categoria, prezzo Euro al kg/hg.

4. Le attività di vendita devono essere svolte esclusivamente da chi è titolare, ossia: titolare di concessione, coadiuvante o socio amministratore dell'azienda agricola di riferimento, dipendente regolarmente assunto.

In caso di sostituzione temporanea (occasionale) degli aventi diritto ad effettuare la vendita diretta, gli imprenditori agricoli possono farsi sostituire occasionalmente da parenti e/o affini fino al terzo grado, come previsto dalla circolare INPS 22/05 in applicazione dell'art. 74 del D.L. 276/03.

Per gravi motivi di salute o assistenza parenti e affini di primo grado, debitamente documentati, nonché per mancanza di prodotti stagionali, gli imprenditori agricoli possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del posteggio per un periodo massimo di complessivi mesi 6 all'anno, pari a 26 giorni. Nel suddetto periodo vengono computate le assenze di cui all'art. 37 comma 2 del presente regolamento.

5. L'assegnazione di posteggi agli imprenditori agricoli avviene con le modalità previste dalla D.G.R. 32-2642.
6. Gli imprenditori agricoli non titolari di concessione di posto fisso, devono essere in possesso di una dichiarazione di inizio attività, nonché di attestato di imprenditore agricolo ai sensi del D.L. 99/2004 rilasciato dal Comune ove ha luogo la sede dell'impresa agricola.
7. Nel caso di concessioni rilasciate per occupazioni stagionali, le assenze di cui ai commi precedenti vengono computate in proporzione al periodo di concessione.
8. Il certificato medico, a giustificazione dell'assenza, dovrà essere prodotto entro breve tempo dall'inizio dell'assenza e comunque non oltre un mese. Nel caso di inoltro oltre tale termine, non sarà considerata giustificata l'assenza.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dal presente regolamento.

2. Trova applicazione l'art. 19 L.241/90 relativamente alle fattispecie previste dalla vigente normativa.
3. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.
4. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Articolo 9 – Delega per la sostituzione del titolare

1. L'assegnatario del posteggio può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura di vendita, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.
2. Fuori dei casi indicati, è altresì consentito all'operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali e per non più di 3 volte nell'arco di ogni anno solare da altri soggetti, comunque incaricati, che devono inoltre essere muniti di atto di delega contenente il motivo della sostituzione. La delega deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati: i dati del delegante, i dati del delegato, il riferimento al posteggio (se trattasi di posto fisso), il giorno di mercato a cui si riferisce, la data di sottoscrizione, la firma e copia del documento d'identità del delegante.
3. Nel caso di sostituzione da parte di familiari coadiutori o dipendenti, questi dovranno dimostrare, attraverso apposita ed idonea documentazione, il titolo in base al quale avviene la sostituzione. Il titolo di cui trattasi può essere sostituito da una autocertificazione, da rendersi anche su specifica richiesta degli operatori di vigilanza, sottoscritta dal titolare del posteggio o dal soggetto che si presenta al mercato.
4. Per casi eccezionali si intendono comunque quelle eventualità che non dipendono dalla volontà dell'operatore, tra le quali si citano, a titolo di esempio: malattia, gravi problemi familiari, incidenti, particolari ricorrenze, altri eventi che si verificano eccezionalmente o che non siano prevedibili.
5. Laddove venga riscontrato da parte del Comune che la sostituzione del titolare dell'autorizzazione non sia avvenuta in conformità a quanto previsto dal presente articolo, verranno applicate le sanzioni. Qualora, nel corso dell'anno solare, la suddetta violazione venga accertata e contestata per due volte, si procederà alla sospensione dell'attività di vendita, così come previsto dall'art. 29 c. 3 del D. Lgs. 114/98.

Articolo 10 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, dopo aver soddisfatto le domande di miglioria presentate dagli operatori aventi diritto, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. La disposizione del comma 1 non si applica alle manifestazioni ultra-mensili (Fiera di San Martino – Mercatone domenicale di San Martino) rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata per ogni singola manifestazione; le relative autorizzazioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.
3. Il bando comunale da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - L'elenco dei posteggi disponibili;
 - Il numero che li identifica;
 - L'esatta collocazione di ciascuno;
 - Le dimensioni e la superficie;
 - Il settore merceologico di appartenenza (Il bando può, al fine di migliorare il servizio al consumatore, subordinare l'utilizzo del posteggio alla vendita di determinate tipologie di prodotti);
 - Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
 - L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
5. Non si tiene conto delle domande presentate antecedentemente al primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze dal bando di assegnazione.

Articolo 11 – Scambio di posteggi

1. Gli scambi sono ammessi solo per settori omogenei (alimentari/generi altamente deperibili/non alimentari/imprenditori) e previo accordo sottoscritto fra le parti con atto d'impegno a non revocare unilateralmente l'istanza di scambio.
2. L'istanza di scambio si intende accolta in assenza di comunicazioni contrarie da parte dell'ufficio comunale competente, decorsi 60 giorni dalla presentazione della stessa.

Articolo 11 bis – Migliorie e lievi ampliamenti

1. Qualora, a seguito revoca, decadenza, rinuncia o spostamento operatori, si rendano disponibili posteggi, verrà data comunicazione agli operatori mercatali o imprenditori agricoli, mediante affissione all'Albo Pretorio e alle bacheche presenti sul mercato di riferimento, della possibilità di presentare domanda di miglioria per i suddetti posteggi, secondo le modalità fissate da provvedimento dirigenziale.
2. L'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione della domanda. In caso di domande concorrenti, presentate nella medesima data, viene data priorità al soggetto con maggiore anzianità di presenza sul mercato.
3. Non possono essere presentate istanze generiche di miglioria, cioè istanze che non indichino il posteggio oggetto della miglioria o domande in assenza della comunicazione di cui al comma 1. Gli operatori che anteriormente all'emissione della comunicazione del Dirigente, avranno trasmesso istanza di miglioria, saranno invitati a ripresentare l'istanza con le modalità indicate nella suddetta comunicazione.
4. Si considerano ampliamenti di posteggio di lieve entità quelli che non superano rispettivamente il 10% della superficie del posteggio per i posteggi inferiori a 7 mt e il 5% per i posteggi a partire da 7 mt. Tali ampliamenti sono concedibili solo in caso di sostituzione di mezzi indivisibili attrezzati come punti vendita, per una sola volta per ciascun titolare, purchè non pregiudichino il numero e le dimensioni degli altri posteggi, non comportino danno o pregiudizio all'attività svolta dagli altri operatori confinanti, non comportino problemi di traffico e di viabilità, non creino problemi di intralcio al flusso pedonale all'interno del mercato, garantiscano spazi sufficienti per il transito dei pedoni e comunque nel rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza.

Articolo 12 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - a. Ufficio competente alla gestione della pratica;
 - b. Oggetto del procedimento;
 - c. Persona responsabile del procedimento;
 - d. Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
 - e. Termine di conclusione del procedimento.

3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro quindici giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti, con atto del responsabile del procedimento, inviato esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi che non siano già nella disponibilità del Comune e non acquisibili d'ufficio.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 60 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi senza che sia stato adottato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta, salvo disponibilità di posteggi.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 13 – Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio

nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - L'individuazione dell'area mercatale;
 - Il numero del posteggio;
 - Il settore o i settori merceologici;
 - Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
 - Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Non è ammessa l'estensione/aggiunta dell'autorizzazione con altro settore merceologico.
8. L'operatore è tenuto a comunicare la variazione della residenza agli uffici comunali, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 14 - Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito

delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata nei periodi di attivazione secondo le modalità individuate nel provvedimento di attivazione, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli precedenti del presente regolamento, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.
6. L'operatore è tenuto a comunicare il cambio di residenza o di sede legale entro 60 giorni al Comune di nuova residenza, per gli adempimenti previsti dalla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642

Articolo 15 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione (preferibilmente in formato elettronico) in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - l'indirizzo di residenza;
 - il tipo di autorizzazione;
 - il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
 - il numero del posteggio assegnato all'operatore;
 - il codice fiscale o la partita I.V.A.;
 - le vicende giuridiche delle autorizzazioni.

Articolo 16 – Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate con le stesse modalità previste per le altre autorizzazioni con la sola differenza di essere riferite ad un periodo di tempo limitato nel corso dell'anno, non superiore a 180 giorni.
2. Le prescrizioni dell'attività di vendita saranno definite con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee

1. Il dirigente o suo delegato può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone esclusivamente se hanno caratteri strumentali ed accessoria alla tematicità del mercato o fiera
3. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
4. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
5. La presentazione delle domande per ottenere un'autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
6. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli precedenti del regolamento, per quanto applicabili.
7. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nelle planimetrie richiamate nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.
4. Le successive variazioni di collocazione, dimensione e superficie sono stabilite con provvedimenti di Giunta.

Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

Articolo 20 – Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore

1. La giunta comunale, sentite le associazioni di categoria, potrà istituire mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore e mercatini tematici. Nell'atto istitutivo saranno precisate le aree interessate, il numero di posteggi disponibili, le modalità di partecipazione e la sua regolamentazione.

PARTE IV – RESTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 21 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, sono individuate le aree, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree sono riservate agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. I mercati sono suddivisi nei seguenti settori omogenei: alimentare, alimentare altamente deperibile, non alimentare, imprenditori agricoli.

AREA N. 1 – restituzione del mercato di p.zza Europa e piazzale Quarini del martedì

UBICAZIONE:	p.zza Europa		p.zza Quarini	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	martedì			
PERIODO:	tutto l'anno			
AREA VENDITA:				
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Tot. alimentari</i>	42		5	
Tot. Alimentari altamente deperibili*	8			
Da assegnare				
<i>Imprenditori</i>			41	
Totale Alimentari				
Totale Extra Alim	128		11	
Da assegnare				
TOTALE	178		57	

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate secondo l'elenco seguente e le specifiche contenute nella planimetria allegata (**Allegato 1**).

In piazza Quarini è presente anche un'area asfaltata destinata agli espositori

Il settore altamente deperibile di Piazza Europa, corrispondente ai posteggi da 14 a 21 è stato omogeneizzato. Su tali posteggi possono esercitare solo operatori che commercializzano merce riconducibile a tale settore. Non è ammessa la cessione del posteggio ad operatori che commercializzano prodotti diversi.

AREA N. 2 – Reistituzione del mercato di p.zza Europa del venerdì

UBICAZIONE:	p.zza Europa	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	venerdì	
PERIODO:	tutto l'anno	
AREA VENDITA:		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Alimentari</i>	29	
Alimentari altamente deperibili	8	
Da assegnare		
<i>Imprenditori agricoli</i>	53	
Totale Alimentari		
Totale Extra Alim	58	
Da assegnare		
TOTALE	148	

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate secondo l'elenco seguente e le specifiche contenute nella planimetria allegata (**Allegato 2**).

Il settore altamente deperibile, corrispondente ai posteggi da 6 a 13, il settore alimentare e non alimentare sono stati definiti ed omogeneizzati. Su tali posteggi possono esercitare solo operatori che commercializzano merce riconducibile ai rispettivi settori. Non è ammessa la cessione del posteggio ad operatori che commercializzano prodotti diversi.

AREA N. 3 – reistituzione del mercato di p.zza Dante del sabato

UBICAZIONE:	p.zza Dante	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	sabato	
PERIODO:	tutto l'anno	
AREA VENDITA:		
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita
Da assegnare		
<i>Imprenditori agricoli</i>	49	
Totale Alimentari	36	
Totale Extra Alim	60	
Da assegnare		
TOTALE	145	

Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate secondo l'elenco seguente e le specifiche contenute nella planimetria allegata (**Allegato 3**).

Per l'area n. 3 i negozi mobili adibiti alla vendita di prodotti alimentari deperibile, dovranno essere dotati di riserva idropotabile, di serbatoio di scarico per le acque reflue. Tale obbligo potrà venire meno nel caso in cui il Comune realizzi gli interventi necessari per assicurare adeguati impianti idrici e di scarico delle acque reflue.

Articolo 22 – Deroche festive e manifestazioni

1. I mercati di cui all'art. 21 possono essere svolti anche in occasione di deroghe festive o di eventi sentite le associazioni di categoria e i rappresentanti di mercato.

Articolo 23 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultrasettimanale, le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate con provvedimento di Giunta Comunale.

2. E' reistituita la fiera di S. Martino, articolata in padiglione coperto, regolamentato dalla L.R. 47/87, e mercati del martedì e della domenica con n. 125 posteggi. L'area di svolgimento e l'ubicazione dei posteggi sono definiti annualmente con provvedimento di Giunta.

Articolo 24 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del D.Lgs. 114/98 e dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, la Giunta Comunale con proprio provvedimento individua i periodi di svolgimento, la localizzazione, la dimensione dell'area, le modalità di svolgimento della sosta prolungata.

La sosta consentita in tali aree non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate; tale limitazione oraria non include il tempo necessario per le operazioni di montaggio e smontaggio delle bancarelle.

Articolo 24 bis – Aree individuate in occasione di manifestazioni e/o eventi cittadini

1. Gli spazi su aree pubbliche, utilizzati in occasione di manifestazioni e/o eventi cittadini e i criteri generali per la partecipazione a tali eventi vengono individuati e definiti di volta in volta nell'ambito del provvedimento che autorizza lo svolgimento della manifestazione principale.

2. In assenza dei criteri di cui sopra, gli eventuali spazi destinati agli operatori di commercio su aree pubbliche, verranno assegnati mediante criterio cronologico di presentazione della domanda, nel rispetto del regolamento che disciplina l'occupazione aree pubbliche.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 25 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 26 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 27 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, le attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolgono nelle aree di Piazza Europa (mercati del martedì e venerdì) e Piazza Dante (mercato del sabato), si identificano come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 28 – Sospensione e trasferimento temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Sindaco può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori dei mercati interessati.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 29 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è disciplinato con apposita ordinanza sindacale.
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico

un'ora e mezza prima dell'inizio della vendita, fatte salve le necessità di rimozione oggetti o veicoli dall'area mercatale; al termine, il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora e trenta dall'orario di chiusura delle vendite.

3. Gli operatori devono installare il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro 1 ora dopo l'orario di inizio della vendita per gli operatori commerciali e 30 minuti dopo l'orario di inizio della vendita per gli imprenditori agricoli.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti siano obbligati a permanere sul mercato almeno fino a 1 ora prima del termine del mercato, pena il conteggio dell'assenza per il titolare di posto fisso e il non conteggio della presenza per l'assegnatario giornaliero del posto.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato potrà essere svolto il giorno stesso, anticipato al giorno precedente o posticipato al giorno successivo sentiti i rappresentanti di mercato.
6. Lo Sportello Attività Economiche informa le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello Provinciale e le rappresentanze dei mercati locali, del calendario annuale inerente i mercati anticipati o posticipati e delle aperture domenicali o festive.
7. Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze.

Articolo 30 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetrie particolareggiate (Allegati n. 1, 2, 3) nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 31 – Circolazione pedonale e veicolare

1. Durante lo svolgimento, due ore prima l'inizio e due ore dopo la chiusura del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area pubblica destinata alla vendita, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 32 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale o agricola o ramo d'azienda e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a imprenditori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a imprenditori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 33 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. L'operatore subentrante deve continuare a svolgere l'attività relativamente al settore merceologico dell'autorizzazione ceduta, salvo che, in riferimento alla collocazione del posteggio, il cambiamento di settore merceologico risponda all'esigenza di omogeneizzazione dei settori di vendita nei mercati per i quali l'ente ha provveduto ad individuare i settori alimentare, altamente deperibile e non alimentare. Non è comunque ammessa l'estensione/aggiunta dell'autorizzazione ad altro settore merceologico
3. Gli operatori che sono titolari di autorizzazione per la vendita di prodotti non alimentari assegnatari di posteggio ubicato nel settore alimentare, conservano il diritto ad utilizzare il relativo posteggio, sino a quando l'Amministrazione non provvede ad omogeneizzare i settori alimentare/alimentare altamente deperibile/non alimentare.

4. Nelle aree mercatali per le quali si è provveduto all'omogeneizzazione dei settori, gli operatori non possono cedere l'attività, per acquisto o affitto d'azienda, ad operatore che commercializza prodotti che non possono essere venduti nel settore in cui si trova il posteggio oggetto dell'attività.
5. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede di posteggio la comunicazione di subingresso e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto.

Articolo 34 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del presente regolamento non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del presente regolamento, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta operazione di "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento dei mercati, direttamente sulle aree mercatali, quindici minuti dopo il termine ultimo per l'occupazione dei posteggi assegnati con carattere continuativo. Per il mercato di Piazza Quarini operazione di assegnazione dei posteggi agli operatori di commercio su area pubblica avverrà dopo le operazioni di sorteggio del mercato di Piazza Europa.
4. L'assegnazione in spunta è riservata, per ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione esibita dall'operatore;
 - Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;
 - Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;

5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o di altri mercati per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 3 autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale. Sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale ogni operatore ambulante non può utilizzare più di 3 posteggi.
12. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione.
13. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, anche se non otterranno l'assegnazione del posteggio per esaurimento dei posti disponibili.
14. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui il banco non sia presidiato dal titolare o sostituto o delegato.
- 14 bis. Il posteggio si intende occupato qualora il banco sia montato ed atto alla vendita con le merci e le attrezzature fiscali

corrispondenti all'autorizzazione amministrativa presentata per l'effettuazione della spunta

15. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare.
- 15bis. Un posteggio occasionalmente libero della tipologia alimentare può essere assegnato ad un operatore della tipologia extra alimentare qualora non siano presenti nella graduatoria, in posizione non superiore a quella dei posteggi liberi, richiedenti della tipologia alimentare.
- 15ter. Non è possibile trasformare un'attività di vendita di generi alimentari in attività di vendita di generi non alimentari e viceversa.
16. Per il settore degli imprenditori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati verrà effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo esclusivamente agli imprenditori agricoli, ed a parità di tutte le altre condizioni sulla base del criterio del minor numero di presenze sul mercato. L'assegnazione giornaliera avverrà 15 minuti dopo il termine ultimo per l'occupazione dei posteggi assegnati con carattere continuativo.
17. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predispone apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.
18. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli temporaneamente non occupati sono assegnati esclusivamente agli imprenditori agricoli sulla base dei criteri previsti dalla D.G.R. 32 – 2642.

Articolo 35 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 36 – Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Comando di Polizia Municipale.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e agli imprenditori agricoli, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - le generalità del titolare;
 - la tipologia merceologica consentita;
 - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
 - gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
 - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
 - la data di scadenza della concessione del posteggio.
4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 37 – Modalità di registrazione

1. Gli agenti preposti alla vigilanza provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito.
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, più periodo di ferie, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.), indisponibilità incolpevole dell'azienda per provvedimento del giudice e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, purchè non oltre 1 mese dall'inizio dell'assenza

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie, indisponibilità incolpevole dell'azienda per provvedimento del giudice o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività o venga mantenuto nel giorno festivo, nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le presenze e le assenze degli operatori ai fini delle graduatorie di anzianità e decadenza dalla concessione di posteggio.
Qualora, a seguito gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno il 50% dei titolari di posteggio non verranno computate le assenze degli operatori titolari di posteggio fisso ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.
8. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 5 mercati.
9. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 38 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 36.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, lo Sportello Unico provvederà a comunicare la decadenza dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio

Articolo 39 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 40 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, limitatamente alla superficie concessa, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro. E' vietato parcheggiare i mezzi per lo scarico e carico della merce, nei passaggi per il pubblico, un'ora dopo l'inizio e un'ora prima del termine del mercato. Ogni posteggio può essere occupato esclusivamente da un solo operatore; il posteggio non può essere pertanto condiviso.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità, qualità e provenienza dei prodotti.
6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
7. E' vietato bandire, contrattare, informare con altoparlanti o altri mezzi fonici.

Articolo 41 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere non oltre un metro e cinquanta, dalla verticale del limite di allineamento, fatte salve le strutture dei mezzi indivisibili, purchè non rechino ostacolo agli operatori vicini. L'altezza delle tende di protezione dei banchi dovrà essere adeguata e garantire il transito dei mezzi al posteggio assegnato. L'eventuale merce appesa ai sistemi di copertura non dovrà sporgere oltre la superficie del posteggio concesso.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 42 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo. I banchi debbono avere caratteristiche conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,5 dal suolo.

Articolo 43 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non idonee al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
5. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 44 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli, conigli e pesci dovranno essere posti in vendita, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 45 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacenti; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.
3. E' altresì onere dei venditori ambulanti provvedere, al termine del mercato, alla pulizia del proprio posteggio, depositando i rifiuti nelle apposite aree attrezzate, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, anche riguardo alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 46 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2. Gli allacciamenti, il consumo dei propri impianti sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 47 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 48 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:
 - sovrintendere alle operazioni di predisposizione e smontaggio delle attrezzature nei giorni di svolgimento dei mercati;
 - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti liberi;
 - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
 - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;
 - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

Articolo 49 - Delegati di Mercato

1. Per le aree di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere uno o più delegati per ciascun mercato, almeno uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare e imprenditori agricoli.
2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. I delegati hanno il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione

del presente regolamento, con l'Assessorato competente e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresentano le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione e la volontà degli operatori titolari di posto fisso con riferimento agli spostamenti del mercato in occasione di eventi e manifestazioni e per quanto concerne tutte le varie problematiche riguardanti i vari mercati

4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
 - in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 50 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 51 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato o delegato allo svolgimento della funzione.
3. Il mancato pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa di smaltimento rifiuti comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 2 e 3 dell'art. 52.

Articolo 52 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della

merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalle deliberazioni del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98 commi 15 e 16, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Dirigente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Le altre violazioni al presente regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

INDICE

Art.01 - Finalità del regolamento	pag. 1
Art.02 - Definizioni	pag. 1
Art.03 - Prescrizioni generali	pag. 2
Art.04 - Programmazione comunale	pag. 2
Art.05 - Tipologie mercato	pag. 3
Art.06 - Esercizio del commercio ambulante itinerante	pag. 3
Art.07 - Vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli	pag. 4
Art.08 - Sistema autorizzatorio	pag. 5
Art.09 - Delega per la sostituzione del titolare	pag. 6
Art.10 - Disponibilità dei posteggi	pag. 7
Art.11 - Scambio posteggi	pag. 7
Art.11 bis – Migliorie	pag. 8
Art.12 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 8
Art.13 - Autorizzazioni di tipo a)	pag. 9
Art.14 - Autorizzazioni di tipo b)	pag.10
Art.15 - Registro per le autorizzazioni	pag.11
Art.16 - Autorizzazioni stagionali	pag.11
Art.17 - Autorizzazioni temporanee	pag.12
Art.18 - Superficie e dimensione posteggio	pag.12
Art.19 - Vendita senza autorizzazione	pag.12
Art.20 - Mercatini dell'usato e dell'antiquariato minore	pag.13
Art.21 - Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	pag.13
Art.22 - Deroghe festive e manifestazioni	pag.15
Art.23 - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	pag.15
Art.24 - Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche	pag. 16
Art. 24 bis - Aree individuate in occasione di manifestazioni e/o eventi cittadini	pag. 16
Art.25 - Area di mercato e zone di vendita	pag. 16
Art.26 - Disciplina generale dei mercati	pag. 17
Art.27 - Tipologia	pag. 17

Art.28 - Sospensione e trasferimento temporanei	pag. 17
Art.29 - Orario di mercato	pag. 17
Art.30 - Modalità di accesso degli operatori	pag. 18
Art.31 - Circolazione pedonale e veicolare	pag. 18
Art.32 - Concessione del posteggio	pag. 19
Art.33 - Subingresso nel posteggio	pag. 19
Art.34 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	pag. 20
Art.35 - Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	pag. 22
Art.36 - Registro degli operatori sui mercati	pag. 23
Art.37 - Modalità di registrazione	pag. 23
Art.38 - Decadenza della concessione di posteggio	pag. 24
Art.39 - Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	pag. 25
Art.40 - Obblighi dei venditori	pag. 25
Art.41 - Attrezzature di vendita	pag. 26
Art.42 - Collocamento delle derrate	pag. 26
Art.43 - Divieti di vendita	pag. 26
Art.44 - Vendita di animali destinati all'alimentazione	pag. 27
Art.45 - Atti dannosi agli impianti del mercato	pag. 27
Art.46 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas	pag. 27
Art.47 - Furti, danneggiamenti e incendi	pag. 28
Art.48 - Preposti alla Vigilanza	pag. 28
Art.49 - Delegati di mercato	pag. 28
Art.50 - Norme finali	pag. 29
Art.51 - Canone, tasse e tributi comunali	pag. 29
Art.52 - Sanzioni	pag. 29

